

Tribunale di Avellino

Carta dei Servizi

Sommario

1 Cos'è la Carta dei Servizi	5
2 Il Tribunale di Avellino	7
2.1 Il Circondario.....	7
2.2 Le sedi	7
2.3 L'organizzazione.....	8
2.3.1 Le Sezioni del Tribunale: informazioni utili	10
2.4 Per avere maggiori informazioni.....	11
2.4.1 Sito web	11
2.4.2 Centralino	11
Le Schede Servizio.....	12
1 Consulenti tecnici di ufficio (CTU).....	13
1.1 Come si diventa Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice	13
1.3 Traduzioni e perizie giurate	16
2 Testimoni.....	17
2.1 Testimoni: rilascio attestazione di testimonianza e rimborso spese di viaggio	17
3 Gratuito patrocinio.....	19
3.1 Patrocinio a spese dello Stato – Civile	19
3.2 Patrocinio a spese dello Stato – Penale	20
4.1 Rinuncia all'eredità	21
4 Eredità e successione.....	21
4.2 Revoca della rinuncia all'eredità	22
4.3 Eredità giacente	23
4.4 Fissazione dei termini per accettare l'eredità	24
4.5 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario	25
4.6 Inventario dell'eredità	26
4.7 Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d'inventario	27
4.8 Esecutori testamentari: accettazione	28
4.9 Esecutori testamentari: rinuncia.....	29
4.10 Apposizione dei sigilli all'eredità.....	30
4.11 Rimozione dei sigilli all'eredità	31
4.12 Consultazione delle rubriche testamenti.....	32

5	Titoli di credito.....	33
5.1	Ammortamento di assegni bancari e circolari	33
5.2	Ammortamento di cambiali e vaglia cambiari	34
5.3	Ammortamento di libretti/certificati di deposito/polizze	35
5.4	Riabilitazione protesti	36
6	Famiglia	38
6.1	Ricorso per omissione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse	38
6.2	Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali.....	39
6.3	Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata	40
6.4	Separazione consensuale senza l'assistenza del difensore	41
6.5	Separazione giudiziale.....	42
6.6	Divorzio congiunto	43
6.7	Divorzio contenzioso.....	44
6.8	Cause per alimenti ex artt. 433 e ss. c.c.....	45
6.9	Modifica condizioni separazione o divorzio.....	46
6.10	Ricorso per l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità	47
6.11	Ricorso per il mantenimento dei figli naturali	48
6.12	Ricorso a tutela del coniuge separato – Ordine di pagamento diretto e sequestro	49
6.13	Ricorso per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari	50
7.1	Amministrazione di sostegno.....	51
7	Tutela e Persona	51
7.2	Interdizione	53
7.3	Inabilitazione.....	55
7.4	Trattamento sanitario obbligatorio (TSO).....	57
7.5	Scomparsa, assenza o morte presunta	58
7.6	Protezione internazionale.....	60
7.7	Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso	61
7.8	Adozione di persona maggiorenne	62
8.1	Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori e/o genitori	63
8	Minori e Giudice tutelare.....	63

8.2	Nomina di tutore a minori stranieri privi di entrambi i genitori	64
8.3	Rilascio passaporto e documento valido per l'espatrio (C.I.) al minore e/o al genitore.....	65
8.4	Autorizzazione della minorenne all'interruzione di gravidanza.....	66
9.1	Atto notorio	68
9	Certificati e Atti.....	68
9.2	Rettifica di atti di stato civile.....	70
10	Registro della stampa.....	71
10.1	Iscrizione periodici	71
11	Informazioni utili per i procedimenti penali	74
11.1	Opposizione al decreto penale di condanna	74
11.2	Richiesta di permessi di colloquio con persona detenuta	76
11.3	Richiesta di informazioni e copie atti su procedimenti penali pendenti	77

1 Cos'è la Carta dei Servizi

La Guida-Carta dei Servizi è un documento che descrive le modalità di erogazione delle prestazioni offerte dal Tribunale di Avellino, con lo scopo di facilitare gli utenti nella comprensione, nell'accesso e nella fruizione di tali servizi.

Si tratta di un documento volontaristico, redatto dal personale del Tribunale di Avellino al fine di rendere più accessibili i propri servizi agli utenti, con particolare attenzione al pubblico "non specializzato". In questa Guida i cittadini troveranno una descrizione agile e chiara di tutti gli aspetti dei servizi di maggiore interesse, dalla modalità di erogazione alla modulistica necessaria per soddisfare le proprie esigenze.

La Guida si concentra in particolare su quei servizi denominati di "Volontaria Giurisdizione", ossia tutte quelle richieste effettuate su iniziativa autonoma del cittadino, senza l'assistenza di un difensore. Oltre a questi, la Guida ai servizi contiene anche informazioni relative ad alcune istanze del civile-contenzioso e del settore penale di particolare utilità per gli utenti: l'obiettivo generale è infatti quello di fornire una risposta sintetica ma esauriente a tutte le principali richieste informative avanzate comunemente dai cittadini alle cancellerie del Tribunale: chi e come può richiedere il servizio, quanto costa, a quale ufficio rivolgersi, quali moduli è necessario compilare.

La guida si articola in capitoli, identificati dall'argomento di fondo dei servizi del Tribunale di cui si forniscono le informazioni di dettaglio. I capitoli sono:

Consulenti tecnici di ufficio - CTU

Contiene le informazioni utili a coloro i quali intendono svolgere attività professionale di consulenza tecnica ai Giudici.

Gratuito patrocinio

Informazioni su condizioni e modalità per l'ottenimento dell'assistenza legale gratuita Eredità e successioni

In queste schede sono descritte tutte le possibilità e gli adempimenti in caso di successione patrimoniale per causa di morte

Titoli di credito

In questo capitolo è descritto cosa è necessario fare in caso di furto, smarrimento o distruzione di titoli di credito, ossia di quei documenti contenenti una promessa unilaterale di pagamento; è presente anche una scheda che indica come cancellare i protesti sugli assegni

Famiglia

Il capitolo fornisce informazioni relative a tutte le principali istanze riguardanti i rapporti familiari, come le separazioni

consensuali, i divorzi, il mantenimento dei figli, ecc.

Tutela e persona

Include gli istituti finalizzati alla salvaguardia dei diritti delle persone di maggiore età incapaci di provvedere ai propri interessi Minori e Giudice tutelare

Sono inclusi i principali servizi per la protezione dei minori

Certificati e atti

Include le indicazioni per la redazione di atti notori e per la rettifica di atti di stato civile Registro della stampa

Informazioni per la registrazione dei periodici

Informazioni utili per i procedimenti penali

Sintetizzano alcune informazioni di utilità nell'ambito dei procedimenti penali quali l'opposizione al decreto penale di condanna, la richiesta di permessi di colloquio con persona detenuta, ecc.

Tabella 1: Modello utilizzato per la descrizione dei servizi

Informazione	Descrizione
Cosa è'	Definizione e inquadramento dell'istituto in questione
Normativa di	Leggi che disciplinano l'istituto
Chi può richiederlo	Soggetti che possono richiedere il servizio, presentare istanza ecc.
Assistenza di un Difensore	Solo ove necessario, viene specificato se l'assistenza di un avvocato è obbligatoria o facoltativa
Come si richiede e documenti necessari	Descrizione dell'iter ed indicazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della richiesta
Dove si richiede	Ufficio presso il quale inoltrare la richiesta, orari di apertura al pubblico e contatti
Quanto costa	Spesa a carico dell'utente, prevista in base alle tariffe vigenti
Moduli standard	Elenco dei moduli necessari, con relativi link al sito web del Tribunale (sezione modulistica) per poter scaricare i modelli
Possibilità di impugnazione	Con il termine impugnazione si intende richiamare una previsione normativa che consente di riesaminare nel merito il provvedimento di 1° grado (appello o reclamo)
Note	Altre informazioni utili sul servizio

La Carta ai Servizi sarà disponibile nel sito del Tribunale di Avellino, alla sezione URP:

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/12279>

[I dati riportati nella presente carta dei servizi sono aggiornati al mese di maggio 2020. Eventuali futuri aggiornamenti saranno a cura delle cancellerie titolari dei singoli servizi o affari.](#)

2 Il Tribunale di Avellino

2.1 Il Circondario

L'ordinamento giudiziario italiano prevede una divisione del territorio in Distretti, a loro volta suddivisi in Circondari. Su ogni distretto opera un'unica Corte di Appello, che è il riferimento di tutti gli uffici giudiziari di quella giurisdizione.

Il Tribunale di Avellino fa parte del Distretto della Corte di Appello di Napoli (uno dei due distretti giudiziari della Lombardia, insieme al Distretto della Corte di Appello di Salerno). La competenza territoriale del Tribunale di Avellino è denominata Circondario. Il Circondario del Tribunale di Avellino è composto da 88 Comuni Aiello del Sabato ,Altavilla Irpina ,Andretta ,Aquilonia ,Atripalda ,Avella ,Avellino ,Bagnoli Irpino ,Baiano ,Bisaccia ,Cairano ,Calabritto ,Calitri ,Candida ,Caposele ,Capriglia Irpina ,Cassano Irpino ,Castelfranci ,Castelvetere sul Calore ,Cervinara ,Cesinali ,Chiusano di San Domenico ,Contrada ,Conza della Campania ,Domicella ,Forino ,Frigento ,Gesualdo ,Grottolella ,Guardia Lombardi ,Irpina ,Lacedonia ,Lapio ,Lauro ,Lioni ,Manocalzati ,Marzano di Nola ,Mercogliano ,Montefalcione ,Monteforte Irpino ,Montefredane ,Montella ,Montemarano ,Montemiletto ,Monteverde ,Montoro Inferiore ,Montoro Superiore ,Morra De Sanctis ,Moschiano ,Mugnano del Cardinale ,Nusco ,Ospedaletto d'Alpinolo ,Pago del Vallo di Lauro ,Parolise ,Pietrastornina ,Prata di Principato Ultra ,Pratola Serra ,Quadrelle ,Quindici ,Rocca San Felice ,Rocbascerana ,Rotondi ,Salza Irpina ,San Mango sul Calore ,San Martino Valle Caudina ,San Michele di Serino ,San Potito Ultra ,Santa Lucia di Serino ,Santa Paolina ,Sant'Andrea di Conza ,Sant'Angelo a Scala ,Sant'Angelo dei Lombardi ,Santo Stefano del Sole ,Senerchia ,Serino ,Sirignano ,Solofra ,Sorbo Serpico ,Sperone ,Sturno ,Summonte ,Taurano ,Teora ,Torella dei Lombardi ,Torre Le Nocelle ,Tufo ,Villamaina ,Volturara).

2.2 Le sedi

Sede centrale: Avellino

Palazzo di Giustizia Piazza d'Armi n.1 – 83100 Avellino

Centralino: 0825797 - 111

Per le persone con handicap è disponibile un accesso dal cortile interno.

Sezione Lavoro e Previdenza

Via C. Colombo n.10

83100 – Avellino

Telefono 0825- 780648 (centralino passante)

Ufficio UNEP – Notificazioni, Esecuzioni e Protesti

Via C. Colombo n.10

83100 – Avellino

Telefono 0825- 780648 (centralino passante)

2.3 L'organizzazione

Il personale del Tribunale di Avellino è formato da¹:

38 magistrati ordinari, che esercitano le funzioni primarie di tipo giurisdizionale;

14 magistrati onorari;

Personale amministrativo, impegnato in mansioni di diretto supporto alle attività giurisdizionali esercitate dai Giudici (cancelleria), o in attività di tipo organizzativo generale quali le segreterie, gli uffici di contabilità, gli uffici del personale.

Il Presidente è a capo di una struttura formata da quattro Sezioni:

N.2 Sezioni civili,

N.2 Sezioni Penali

il Settore amministrativo (che si occupa degli aspetti organizzativi).


Ogni Sezione è suddivisa a sua volta in Settori (ad esempio, il settore civile si articola nel settore Contenzioso, Esecuzioni e Fallimenti, Lavoro e Previdenza, Volontaria Giurisdizione; il settore penale in tribunale del riesame, dibattimento, corte d'Assise, Misure di prevenzione, GIP-GUP). L'organigramma del Tribunale è riportato nella Figura seguente.

Ciascuna sezione, civile e penale, è diretta da un Presidente di sezione e ognuna è dotata di specifiche cancellerie. Ad ogni Sezione corrisponde anche una struttura dell'Ufficio del Processo (la struttura organizzativa di supporto all'attività del Giudice).

Ad un'apposita cancelleria è affidato il deposito e l'iscrizione a ruolo delle procedure di volontaria giurisdizione oltre che competenze di più spiccato carattere notarile effettuabili dai cancellieri.

I dati della presente carta sono aggiornati al mese di maggio del 2020

Figura 1 L'organigramma del Tribunale di Avellino



Nei successivi paragrafi sono descritte:

- le materie e specializzazioni delle Sezioni civili e penali del Tribunale di Avellino;
- la collocazione delle cancellerie del Tribunale.

2.3.1 Le Sezioni del Tribunale: informazioni utili

Per contattare gli uffici del Tribunale chiamare il centralino al numero: 0825 797 -111

Per la composizione delle Sezione e degli Uffici con l'indicazione del personale, dei recapiti e degli indirizzi mail si rimanda al sito del Tribunale di Avellino, costantemente aggiornato

Magistrati area civile

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/25640>

Magistrati area penale

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/25641>

Cancellerie Civili

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/25602>

Cancellerie Penali

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/25603>

Uffici Amministrativi

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/25629>

Archivio Generale

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/25638>

UNEP

<http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/26477>

2.4 Per avere maggiori informazioni

Il Tribunale di Avellino ha attivato diversi canali di informazione per i propri utenti. Di seguito si descrivono i principali.

2.4.1 Sito web

Le principali informazioni sulle strutture, attività, riferimenti ed orari sono pubblicate sul sito web del Tribunale di Avellino: <http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/>.

Al suo interno è possibile trovare tutte le informazioni per poter accedere ai servizi offerti, i contatti utili e gli uffici di riferimento presso i quali effettuare le richieste.

Nella sezione "Modulistica" sono presenti diversi moduli per l'utenza

2.4.2 Centralino

Il centralino del Tribunale di Avellino, al numero 0825797111, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14,00.

Gli operatori che possono mettere in contatto l'utenza con il personale del Tribunale.

Le Schede Servizio

1 Consulenti tecnici di ufficio (CTU)

1.1 Come si diventa Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice

<p>COSA E'</p> <p>Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.</p> <p>L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi professionali.</p> <p>Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.</p>
<p>CHI PUO' RICHIEDERLO</p> <p>Possono essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.</p>
<p>COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI</p> <p>L'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della Categoria e della (o delle) specialità prescelte. Per le categorie non previste dagli albi professionali è necessaria la previa iscrizione nell'albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio.</p> <p>I documenti da presentare sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) domanda di iscrizione all'Albo, in bollo con indicazione specifica delle materie richieste;2) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;3) curriculum vitae firmato (con l'indicazione della propria mail/posta elettronica certificata (PEC);4) titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).
<p>DOVE SI RICHIEDE</p> <p>Ufficio Albo CTU terzo piano Palazzo di Giustizia Per info e modulistica: http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/12283</p>
<p>QUANTO COSTA</p> <p>Marca da bollo nell'importo corrente da allegare all'istanza di iscrizione</p> <p>In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara- tasse di concessione governative. Per maggiori info http://www.tribunale.avellino.giustizia.it/it/Content/Index/12283 Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).</p>

TEMPI Alcuni mesi
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì
NOTE Non è possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale Gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attività professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

1.2 Richiesta di liquidazione per il CTU

COSA E' L'interprete o il perito nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la sua prestazione, deve presentare richiesta di liquidazione entro 100 giorni dal compimento delle operazioni presso la cancelleria del giudice. Sulla richiesta provvede il Giudice avanti cui l'atto è stato compiuto seguendo le tabelle previste dalla legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Testo Unico Spese di giustizia DPR 115/2002
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interprete o il perito iscritto all'albo CTU presso il Tribunale di Avellino che ha svolto un'attività di ausilio al Giudice
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI L'interprete o il perito deve depositare la propria istanza di liquidazione presso la cancelleria di riferimento del giudice penale o civile.
DOVE SI DEPOSITA L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE Per i procedimenti di competenza del giudice civile: Cancelleria di Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione Per i procedimenti in fase dibattimentale o GIP: Cancelleria di Sezione di riferimento del giudice che ha richiesto la prestazione
QUANTO COSTA La richiesta non comporta alcun costo.
TEMPI Se l'interprete deposita l'istanza in udienza il provvedimento di liquidazione può essere emesso immediatamente dal Giudice.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'opposizione è da depositare presso la Cancelleria Ruolo Generale. Contributo unificato da versare secondo il valore dell'opposizione, ridotto alla metà.

1.3 Traduzioni e perizie giurate

<p>COSA E'</p> <p>Sono elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000.</p>
<p>CHI PUO' FARLO</p> <p>Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne può giurare una perizia/traduzione stragiudiziale davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, ne' all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale.</p>
<p>COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI</p> <p>Il modulo di giuramento (vedi dopo) per periti e traduttori, iscritti o non all'albo CTU, va compilato e composto nel rispetto della sequenza sotto indicata:</p> <p>PERIZIA: 1) testo della perizia 2) modulo di giuramento 3) allegati TRADUZIONE: 1) testo originale 2) traduzione 3) modulo di giuramento</p> <p>Il testo della perizia/traduzione (1) deve riportare nell'ultima pagina prima del giuramento la data in cui e' stata redatta e la firma del perito o traduttore: tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.</p> <p>Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera se non passando attraverso la lingua italiana. Pertanto il traduttore dovrà comporre l'atto nell'ordine che segue: prima il documento in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nell'altra lingua straniera con il relativo verbale di giuramento.</p> <p>Si ricorda che, per consentire le operazioni di riconoscimento, è necessario esibire un documento di identificazione valido ed originale che riporti anche l'indicazione della residenza attuale. I cittadini extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorità rilasciante) che deve essere esibito in originale.</p>
<p>DOVE SI EFFETTUA</p> <p>Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Avellino. Palazzo di Giustizia, III piano,</p> <p>Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.</p>
<p>QUANTO COSTA</p> <p>Sulla perizia/traduzione va apposta una marca da bollo ogni 4 pagine a partire dalla prima facciata (e cioè: sulla 1* - 5* - 9* - 13*, ecc.), comprendendo nel calcolo anche il verbale di giuramento.</p> <p>Le marche da non vanno applicate sugli allegati delle perizie e, per quanto attiene le traduzioni, neppure sul testo che precede la traduzione.</p> <p>In ogni caso deve essere rispettato il limite delle 25 righe per facciata - come il foglio uso bollo - altrimenti sarà necessario contare le righe ed una ulteriore marca da bollo da € 16,00 dovrà essere posta alla 101^a riga, 201^a, 301^a, ecc. Si ribadisce che la marca da bollo va posta, comunque, ogni 4 facciate.</p> <p>Le perizie/traduzioni esenti da bollo (adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l'esenzione.</p> <p>Oltre 0,52 per allegato</p>

2 Testimoni

2.1 Testimoni: rilascio attestazione di testimonianza e rimborso spese di viaggio

COSA E'

La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale può essere citata e sentita nell'ambito di un processo penale in qualità di Testimone.

L'atto di intimazione per comparire quale Testimone in un causa penale o civile dinanzi al Tribunale di Avellino contiene gli estremi della causa per cui è stata ammessa la prova testimoniale, nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'aula nella quale il Testimone dovrà presentarsi per rendere la testimonianza.

Presentarsi a rendere testimonianza in una causa penale è una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un Testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudica l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo.

Nel caso il Testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, a norma dell'art. 133 del c.p.p., può disporre l'accompagnamento a mezzo della Polizia Giudiziaria e può condannarlo al pagamento:

- per le cause penali, di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.p. ;
- per le cause civili, di una somma da € 100 a € 1.000.

Se, per gravi e giustificati motivi, al Testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l'impossibilità della comparizione inviando una comunicazione scritta (lettera, fax) alla Cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione oppure, nel caso di processo civile, contattando lo studio legale che ne ha chiesto la citazione. Nel caso di processo civile, se il luogo di residenza è distante dalla città di Avellino il testimone può comunicare la preferenza ad essere sentito, per prova delegata, presso il Tribunale del luogo di residenza.

I Testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, al Testimone sarà rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.

LA SUA PRESENZA IN UDIENZA COME TESTIMONE E' QUANTO MAI IMPORTANTE PER IL BUON ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA; LE SIAMO GRATI PER LA COLLABORAZIONE E CI IMPEGNIAMO, ANCHE CON IL SUO CONTRIBUTO, A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO GIUSTIZIA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 115/2002; art. 142 disp. att. c.p.p. ; art. 255 c.p.c. ; art. 372 c.p.

CHI PUO' TESTIMONIARE

La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione da parte del Tribunale.

Nel processo penale i testi sono citati:

- dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
- dal Tribunale
- dall'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Art 107 DPR 115/02).

Nel processo civile i testi sono citati dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Art. 131 DPR 115/02).

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Per la deposizione in udienza come testimone non è prevista l'assistenza di un legale.

COME SI ACCEDE

Il Testimone deve recarsi per tempo nei pressi dell'aula ove, all'orario indicato nell'atto di citazione, o comunque nel più breve tempo possibile, sarà sentito come teste: previa dichiarazione di impegno a dire la verità e dopo aver declinato le sue generalità, sarà sentito dal Giudice o dal Collegio sulla sua conoscenza di circostanze di fatto che possono essere utili ai fini di causa.

L'accesso al Palazzo di Giustizia per i testimoni è lato Piazza De Marsico.

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE: COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Il Testimone non residente nel Comune di Avellino ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice.

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso), produrre la seguente documentazione che dovrà essere consegnata all'ufficio Spese di Giustizia:

1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste (modello);
2. Atto di citazione testimoniale con la relativa notifica in originale;
3. Originale del titolo di viaggio di andata e copia conforme del titolo di viaggio di ritorno, che sarà effettuata dall'ufficio Spese di Giustizia il giorno della testimonianza;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell'art. 47DPR 445/2000 (modello);

4. Eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione).

Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte sono quantificate dal funzionario dell'Ufficio Spese di Giustizia che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione. Le modalità di richiesta restano le stesse.

L'Ufficio Spese di Giustizia si trova all'interno del Palazzo di Giustizia, III PIANO

TEMPI

La liquidazione della spesa avviene senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e la completa documentazione di spesa sia stata trasmessa all'Ufficio Spese di Giustizia. Per accelerare i tempi di liquidazione è assolutamente consigliata la forma di pagamento tramite versamento su conto corrente bancario o postale, i cui riferimenti dovranno essere indicati dal richiedente all'interno del modulo per richiesta di rimborso.

3 Gratuito patrocinio

3.1 Patrocinio a spese dello Stato – Civile

COSA E' Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. n. 115/2002
CHI PUO' RICHIEDERLO Può richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82. Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità. In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.
DOVE SI RICHIEDE Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Palazzo di Giustizia di Avellino Il Piano tel 0825 37107 Orario: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
QUANTO COSTA La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.
TEMPI I tempi sono decisi dal Consiglio dell'Ordine, solitamente entro 30 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell'Ordine provvede sulla domanda.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE In caso di rigetto l'interessato o il Difensore possono proporre opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la cancelleria Ruolo Generale. Il provvedimento che decide sull'opposizione verrà comunicato alle parti entro 10 giorni, a cura della cancelleria. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione, nei 20 giorni successivi alla notifica, può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3.2 Patrocinio a spese dello Stato – Penale

COSA E' Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati. Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni. La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad 11.493,82 possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115.)
CHI PUO' RICHIEDERLO La persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbiano un reddito familiare inferiore a 11.493,82.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente, al Giudice. L'istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito.
DOVE SI RICHIEDE La domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia ovvero trasmessa a mezzo raccomandata) presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il processo pende e quindi: <ul style="list-style-type: none">presso la cancelleria del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari;presso la cancelleria del Giudice procedente se il procedimento è nella fase dibattimentale;presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione. Inoltre la domanda può essere presentata al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente.
QUANTO COSTA La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.
TEMPI Il Giudice provvede entro 20 giorni dal deposito dell'istanza.
MODULI STANDARD Domanda per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la cancelleria della volontaria giurisdizione che, effettuata la registrazione, riscuote i diritti dovuti (contributo unificato di € 98,00 e marca da bollo da € 27,00), trasmette l'opposizione al Presidente della sezione competente il quale decide con provvedimento che verrà poi comunicato alle parti. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

4 Eredità e successioni

4.1 Rinuncia all'eredità

COSA E'

Un erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta.

La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 519 e ss. c.c.

CHI PUO' FARLO

Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.

Per la redazione dell'atto occorrono:

- certificato di morte in carta libera (o autocertificazione);

- 1 marca da bollo da € 16,00

- documento valido di riconoscimento

- codice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno)

- copia conforme del testamento (qualora esista)

- nota di iscrizione a ruolo

- versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23 che si ritira presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno è necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano

Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

QUANTO COSTA

- 1 marca da bollo da € 16,00

- versamento per la registrazione di € 200,00

TEMPI

L'atto viene formalizzato in giornata previa prenotazione da chiedere a mezzo pec volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it

MODULI STANDARD

- Nota di iscrizione a ruolo

- Dichiarazione di valore

4.2 Revoca della rinuncia all'eredità

COSA E' Chi ha rinunciato all'eredità può revocare la rinuncia. E' necessario presentarsi per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 525 c.c.
CHI PUO' FARLO Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la redazione dell'atto occorrono: <ul style="list-style-type: none">1 marca da bollo da € 16,00documento valido di riconoscimentocodice fiscale del defunto e del rinunciante (anche se minore/ interdetto/ inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno)copia conforme del testamento (qualora esista)nota di iscrizione a ruoloversamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23 che si ritira presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione. L'imposta di registro è dovuta per ciascun soggetto che revoca la rinuncia. Se per minore/ interdetto/ inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno è necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA <ul style="list-style-type: none">1 marca da bollo da € 16,00versamento per la registrazione di € 200,00
TEMPI L'atto viene formalizzato in giornata, previa prenotazione da chiedere a mezzo pec volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it
MODULI STANDARD <ul style="list-style-type: none">Nota di iscrizione a ruoloDichiarazione di valore

4.3 Eredità giacente

COSA E’ Se l’eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell’eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’eredità, occupandosi di: farne l’inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata. Per gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l’autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina. Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 528 e ss. c.c.
CHI PUO’ RICHIEDERLO L’istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L’assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per chiedere l’apertura della procedura di eredità giacente occorrono: ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione certificato di morte certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il 6° grado. marca da bollo da € 27,00
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d’Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA Contributo unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Dichiarazione di valore Modello versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

4.4 Fissazione dei termini per accettare l'eredità

COSA E' L'eredità si può accettare/rinunciare entro 10 anni dalla morte. Chiunque comunque abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale, può chiedere al Giudice della successione di fissare un termine entro il quale i chiamati all'eredità devono dichiarare se vogliono accettare o rinunciare alla stessa. Qualora il chiamato non effettui (o renda) la dichiarazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 481 c.c. e 749 c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO Chiunque abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale per l'accettazione o rinuncia all'eredità.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la fissazione dei termini occorrono: ricorso al Giudice della successione e relativa nota iscrizione contributo unificato da € 98,00 marca da bollo da € 27,00 certificato di morte
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA contributo unificato € 98,00 marca da bollo da € 27,00
TEMPI Alcuni mesi.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Modulo di versamento contributo unificato Dichiarazione di valore
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Si: reclamo innanzi al Tribunale, in composizione collegiale (art. 749 cpc).

4.5 Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

COSA E' L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario. Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, e di conseguenza l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato. E' l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati e per le persone giuridiche. L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 484 e ss. c.c.
CHI PUO' FARLO Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la redazione dell'atto occorrono: 3 marche da € 16,00; 1 marca da bollo da € 11,63; documento valido di riconoscimento; codice fiscale del defunto e dell'accettante (anche se minore o interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno); copia conforme del testamento (qualora esista); certificato di morte in carta libera (o autocertificazione); nota di iscrizione a ruolo; versamento per trascrizione di € 294,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23, che si ritira presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, è necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA 3 marche da bollo da € 16,00 1 marca da bollo da € 11,63 Versamento di € 294,00
TEMPI L'atto viene formalizzato in giornata, previa prenotazione da chiedere a mezzo pec volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Dichiarazione di valore

4.6 Inventario dell'eredità

<p>COSA E'</p> <p>L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. Affinché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso.</p> <p>La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.</p> <p>L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si è nel possesso dei beni.</p> <p>L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Inventario dell'eredità successivo all'accettazione (art. 484 c.c. , 494 c.c. e 769 c.p.c.) Inventario dell'eredità precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).</p>
<p>CHI PUO' RICHIEDERLO</p> <p>L'erede.</p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p> <p>L'assistenza di un difensore è facoltativa.</p>
<p>COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI</p> <p>Per chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare:</p> <ul style="list-style-type: none">ricorso al Giudice della successione con relativa nota di iscrizione e dichiarazione di valorecopia accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di eredeo copia del testamento nel caso di erede testamentario quando l'inventario precede l'accettazione. <p>NB. Se le persone che devono assistere all'inventario non hanno residenza e domicilio in Avellino e' obbligatorio chiedere la nomina di un notaio che le rappresenti.</p>
<p>DOVE SI RICHIEDE</p> <p>Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano</p> <p>Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00</p>
<p>QUANTO COSTA</p> <p>Contributo unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00</p>
<p>TEMPI</p> <p>La nomina del notaio viene eseguita in circa 15 giorni.</p>
<p>MODULI STANDARD</p> <p>Nota di iscrizione a ruolo Dichiarazione di valore Modello versamento contributo unificato</p>

4.7 Autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio d'inventario

COSA E' Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario: ricorso al Giudice della successione e relativa nota iscrizione; contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00; copia dell'accettazione con beneficio d'inventario; copia dell'inventario; copia della dichiarazione di successione (immobili); perizia giurata (immobili). Se l'autorizzazione è richiesta per minori/interdetti/inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, è necessaria la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare qualora il Giudice Tutelare territorialmente competente (residenza del minore ecc.) sia diverso da quello di Avellino (esempio: minore residente a Bologna previo parere del Giudice Tutelare di Bologna).
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA Contributo unificato € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Da una settimana ad un mese.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Modulo di versamento contributo unificato Dichiarazione di valore
POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE Si

4.8 Esecutori testamentari: accettazione

COSA E' Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l'esecuzione delle disposizioni testamentarie. La persona nominata può accettare l'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 700 e ss. c.c.
CHI PUO' FARLO L'esecutore testamentario che accetta l'incarico.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la redazione dell'atto di accettazione della carica di esecutore occorrono: <ul style="list-style-type: none">copia conforme del testamentovalido documento d'identità dell'accettantecodice fiscale del defunto e dell'accettanteuna marca da bollo da € 16,00nota di iscrizione a ruoloversamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23, da ritirarsi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA <ul style="list-style-type: none">una marca da bollo da € 16,00versamento per la registrazione di € 200,00
TEMPI L'atto viene formalizzato in giornata, previa prenotazione da chiedere a mezzo pec volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it
MODULI STANDARD <ul style="list-style-type: none">Nota di iscrizione a ruoloDichiarazione di valore

4.9 Esecutori testamentari: rinuncia

COSA E' La persona nominata come esecutore testamentario può, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto) rinunciare all'incarico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 700 e ss. c. c.
CHI PUO' FARLO L'esecutore testamentario nominato che vuole rinunciare all'incarico.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la redazione dell'atto di rinuncia della carica di esecutore occorrono: copia conforme del testamento documento valido d'identità di colui che rifiuta codice fiscale del defunto e di colui che rifiuta marca da bollo da € 16,00
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA marca da bollo da € 16,00
TEMPI L'atto viene formalizzato in giornata, previa prenotazione da chiedere a mezzo pec volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo

4.10 Apposizione dei sigilli all'eredità

COSA E' Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione. L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 752 e ss. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'esecutore testamentario, i chiamati all'eredità, le persone che convivevano con il defunto e i creditori dello stesso.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per l'apposizione dei sigilli all'eredità occorrono: ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione; certificato di morte; atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi; versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23 che si ritira presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
QUANTO COSTA contributo unificato di € 98,00 versamento per la registrazione di € 200,00 marca da bollo da € 27,00
TEMPI Da 1 a 2 settimane.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Modulo di versamento contributo unificato Dichiarazione di valore
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì
NOTE La successiva rimozione dei sigilli può essere chiesta al giudice dall'esecutore testamentario, dai chiamati all'eredità e dai creditori. Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli.

4.11 Rimozione dei sigilli all'eredità

COSA E' La rimozione dei sigilli all'eredità è disposta con decreto del Giudice della successione e non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dall'apposizione, a seguito di istanza delle persone legittimate. Al provvedimento di rimozione dei sigilli chiunque abbia interesse può fare opposizione (art. 764 c.p.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 762 e ss. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'esecutore testamentario, i chiamati all'eredità, le persone che convivevano con il defunto e i creditori dello stesso.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la rimozione dei sigilli occorrono: ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione; certificato di morte; atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi; contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
QUANTO COSTA contributo unificato € 98,00 marca da bollo da € 27,00
TEMPI Da 1 a 2 settimane.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Modulo di versamento contributo unificato Dichiarazione di valore
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

4.12 Consultazione delle rubriche testamenti

COSA E' I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente, e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici. Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO Le copie verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Facendone richiesta al cancelliere.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.
TEMPI La richiesta di consultazione viene eseguita al momento, previa prenotazione da chiedere a mezzo pec volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it
MODULI STANDARD No

5 Titoli di credito

5.1 Ammortamento di assegni bancari e circolari

COSA E' Il legittimo portatore di un assegno (e cioè: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, può rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno è pagabile, o al Presidente del Tribunale dove è residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto. Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 69 e ss R.D. 21/12/33 n. 1736
CHI PUO' RICHIEDERLO Il prenditore o ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono: ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento assegni) e relativa nota d'iscrizione; contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00; denuncia all'autorità Polizia e/o Carabinieri, ecc. (da presentare anche all'Istituto emittente).
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
QUANTO COSTA Contributo unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Da 15 giorni a 1 mese.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Modulo di versamento contributo unificato Dichiarazione di valore
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì
NOTE Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.

5.2 Ammortamento di cambiali e vaglia cambiari

COSA E' Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilità a causa di furto, smarrimento o distruzione (ossia: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario) può fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario è pagabile o al Presidente del Tribunale dove è residente l'istante per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia della cambiale e/o vaglia smarriti, distrutti o sottratti e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Anche il debitore può richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa è distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari. Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta, o dalla data di scadenza della stessa se tale data è successiva a quella di pubblicazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1699
CHI PUO' RICHIEDERLO Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario (cioè: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario). Anche il debitore può richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria, la smarrisce o se la stessa è distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per ottenere l'ammortamento della cambiale e/o vaglia cambiario occorrono: ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento cambiali pagate; modulo ammortamento cambiali non pagate) e relativa nota d'iscrizione; contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00;
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
QUANTO COSTA Contributo unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Alcuni mesi.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo Modulo di versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì
NOTE Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta un'opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato di "non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.

5.3 Ammortamento di libretti/certificati di deposito/polizze

COSA E' Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (ossia il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto), che ne abbia persa la disponibilità a seguito di furto, smarrimento o distruzione, può fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato di deposito/polizza e' pagabile. Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente (quando il libretto/certificato di deposito/polizza è di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 6 Legge 948/1951
CHI PUO' RICHIEDERLO Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (e cioè: il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto).
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per ottenere l'ammortamento del libretto/certificato di deposito/polizza occorrono: ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento libretti/certificati di deposito/polizze) e relativa nota d'iscrizione; contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00; denuncia all'autorità di Polizia e/o Carabinieri Da precisare che una copia del ricorso depositato e della denuncia devono essere presentati all'Istituto emittente, con richiesta allo stesso che inoltri al Presidente del Tribunale la comunicazione riservata che confermi i dati e gli importi indicati nel ricorso, senza i quali il Presidente del Tribunale non concede l'ammortamento.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
QUANTO COSTA contributo unificato di € 98,00 marca da bollo da € 27,00
TEMPI 5-6 mesi
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì
NOTE Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta un'opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.

5.4 Riabilitazione protesti

COSA E' Serve a cancellare un protesto legato a un titolo di credito e a riabilitare la persona protestata dopo che questa ha pagato il titolo di credito.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ex art. 17 legge n. 108/1996
CHI PUO' RICHIEDERLO Ogni residente nel circondario del Tribunale di Avellino che abbia subito un protesto di assegno o di cambiale può ottenere la riabilitazione se: <ol style="list-style-type: none">1. ha pagato l'importo indicato sulla cambiale o assegno, le spese del protesto e gli interessi legali;2. è passato un anno dalla data del protesto senza aver subito altri protesti.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per ottenere la riabilitazione a seguito di un protesto è necessario presentare: Modulo di domanda: sottoscritto dal protestato o da un suo procuratore (procura alle liti a un avvocato, ovvero delega semplice con fotocopia del documento del delegante); marca da bollo da € 27,00; ricevuta del pagamento del contributo unificato di € 98,00; una marca da bollo da € 11,63 per il ritiro della copia semplice del provvedimento di riabilitazione. Inoltre è necessario allegare: IN
IN CASO DI PROTESTO DI CAMBIALE: l'originale della cambiale con foglio di protesto;
IN CASO DI PROTESTO DI ASSEGNO: l'originale dell'assegno (o degli assegni, in caso di protesti plurimi levati nella stessa data o con intervallo uguale o superiore all'anno) o in copia fotostatica fronte retro, compreso il foglio del protesto; la dichiarazione del creditore di ricevuta del pagamento (del capitale più interessi, spese e penale. art. 8 legge 386/1990) autenticata dal segretario comunale; se il creditore non fosse reperibile: l'attestazione di un deposito vincolato al portatore dell'assegno, per capitale interessi spese, effettuato presso un istituto di credito (art. 8 legge 386/1990);
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 11
QUANTO COSTA marca da bollo da € 27,00 contributo unificato di € 98,00 marca da bollo da € 11,63

TEMPI

Per ottenere una copia del provvedimento di riabilitazione sono necessari 30 giorni lavorativi.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

In caso di rigetto della domanda il protestato può inoltrare reclamo presso la Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione.

6 Famiglia

6.1 Ricorso per omissione delle pubblicazioni matrimoniali o riduzione dei termini delle stesse

COSA E' Su richiesta degli sposi il Tribunale, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine dell'affissione delle pubblicazioni e può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione delle stesse quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la loro responsabilità, con atto notorio, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio (art. 100 c.c.). Il cancelliere, prima di redigere l'atto notorio, deve dare lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze nel caso di dichiarazione falsa. La richiesta deve essere rivolta al Tribunale di residenza di uno degli sposi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 100 c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO Coloro che intendono contrarre matrimonio e vogliono omettere o ridurre il termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali.
NECESSITÀ DI NOMINARE UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per l'autorizzazione all'omissione o alla riduzione del termine di affissione delle pubblicazioni matrimoniali occorrono: ricorso e relativa nota di iscrizione; contributo unificato di € 98,00; marca da bollo da € 27,00.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
QUANTO COSTA marca da bollo da € 27,00 contributo unificato di € 98,00
TEMPI Dai 15 giorni a 1 mese
MODULI STANDARD Nota di accompagnamento Modulo dichiarazione di valore Modulo di versamento contributo unificato

6.2 Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali

COSA E' La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che è richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione è disposta per almeno otto giorni, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei Comuni di residenza degli sposi. Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato, contenente i motivi del rifiuto, contro cui è possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. In caso di impedimento al matrimonio per vincolo di parentela e/o affinità entro un certo grado, adozione tra gli sposi, il Tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 87 comma 4° c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO I cittadini che si sono visti rifiutare la richiesta di pubblicazione del matrimonio per vincolo di parentela, affinità entro un certo grado, adozione tra gli sposi.
NECESSITA DI NOMINARE UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la richiesta di dispensa al matrimonio per vincoli di parentela occorrono: nota di iscrizione a ruolo contributo unificato di € 98,00 marca da bollo da € 27,00
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
QUANTO COSTA marca da bollo da € 27,00 contributo unificato di € 98,00
TEMPI Da 15 giorni a 1 mese
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì
NOTE Nel caso di stranieri regolarmente residenti in Italia l'attestazione dell'assenza di impedimenti deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza. Se il cittadino straniero (anche non fornito di regolare permesso di soggiorno, v. Corte Cost. sent. n. 245 del 20.07.2011) non è nella possibilità di produrre il nulla osta dell'autorità competente dello Stato di appartenenza, contro il rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile alle pubblicazioni può proporre ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

6.3 Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata

COSA E In caso di annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In questi casi l'interessata può presentare ricorso al Tribunale che, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'autorizzazione che precede non è necessaria nel caso in cui la pronuncia di divorzio abbia come presupposto una separazione consensuale o giudiziale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 89 c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO La donna che vuole contrarre matrimonio entro 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la richiesta di dispensa dal termine dei 300 giorni occorrono: <ul style="list-style-type: none">nota di iscrizione a ruolocontributo unificato di € 98,00marca da bollo da € 27,00copia della sentenza di divorziocertificato medico attestante lo stato di non gravidanza.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano
QUANTO <ul style="list-style-type: none">Marca da bollo da € 27,00Contributo unificato di € 98,00
TEMPI 1 mese circa

6.4 Separazione consensuale senza l'assistenza del difensore

COSA E E' la separazione legale che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso fra loro. Qualora mancasse tale consenso sarà necessaria una separazione di tipo giudiziale, che comporta la necessità di essere rappresentati da un legale e di instaurare un procedimento contenzioso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e ss. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO I coniugi in maniera congiunta, con un ricorso sottoscritto da entrambi.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso, senza l'assistenza di un legale, deve essere presentato presso il Tribunale competente per il territorio ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza e dovrà essere corredato dai seguenti documenti in carta semplice (la cui validità è di sei mesi dal momento del rilascio): <ul style="list-style-type: none">estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal comune in cui e' stato celebrato; stato di famiglia;certificato di residenza di entrambi i coniugi;nota di iscrizione a ruolo per le cause ordinarie. Al momento della presentazione della domanda di separazione verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo (unitamente ad una copia del verbale di udienza e della scheda Istat, che, debitamente compilate e non firmate, dovranno essere presentate in udienza). Dopo circa 20 giorni devono prendere personalmente visione in Cancelleria del giorno e dell'ora dell'udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del Tribunale consegnando il verbale di udienza compilato. Dopo circa 45 giorni dalla data dell'udienza possono passare in Cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.
DOVE SI RICHIEDE Il ricorso, con i documenti sopra-elencati, deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi e deve essere presentato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo in Cancelleria – Ufficio Ruolo Generale III Piano da uno dei due coniugi munito di valido documento di riconoscimento.
QUANTO COSTA contributo unificato: € 43,00 marca
TEMPI Dopo circa 45 gg. dalla data di udienza verrà emesso il decreto di omologazione, successivamente a tale data potrà esserne richiesta copia.
NOTE Vista la particolare riservatezza della materia trattata, per evidenti motivi di privacy, non è possibile dare informazioni telefoniche sui procedimenti iscritti. I coniugi separati possono dichiarare di essersi riconciliati ai sensi dell'art. 157 del codice civile fornendo una dichiarazione in tal senso davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel Comune.

6.5 Separazione giudiziale

COSA E' La separazione giudiziale può essere richiesta da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo. Per ottenerla è indispensabile l'assistenza di un legale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 151 e ss. c.c.; artt. 706 e ss. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per il territorio ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza e dovrà essere corredato dai seguenti documenti in carta semplice (la cui validità e' di sei mesi dal momento del rilascio) : estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal comune in cui e' stato celebrato; stato di famiglia; certificato di residenza di entrambi i coniugi; nota di iscrizione a ruolo per le cause ordinarie.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Civile, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
QUANTO COSTA contributo unificato: € 98,00
TEMPI L'udienza presidenziale viene fissata entro 4 mesi dal deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo di versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Si

6.6 Divorzio congiunto

COSA E' E' la richiesta dei coniugi già separati di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Di norma può essere richiesto 3 anni dopo l'autorizzazione a vivere separati, disposta davanti al Presidente. Il presupposto essenziale è che i due coniugi si trovino completamente d'accordo con riguardo a tutte le condizioni di divorzio, in caso contrario è necessario instaurare un divorzio giudiziale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 898/1970, modificata con Legge 74/1987
CHI PUO' CHIEDERLO I coniugi in maniera congiunta, rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile. Il divorzio si richiede attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo in cui almeno uno dei coniugi ha la residenza.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Al ricorso vanno allegati: <ul style="list-style-type: none">nota di iscrizione a ruolo;atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato;stato di famiglia di entrambi i coniugi;certificato di residenza di entrambe le parti;copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Civile, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA contributo unificato: € 43,00
TEMPI L'udienza avanti al Collegio è fissata in media entro 4 mesi dalla data di deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Le parti possono rinunciare alla proposizione dell'appello con dichiarazione resa a verbale all'udienza avanti al Tribunale.
NOTE Le parti non abbienti (con un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.493,82) possono richiedere il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine degli Avvocati sito al 11° piano

6.7 Divorzio contenzioso

COSA E' Può essere chiesto da ciascuno dei coniugi decorsi 3 anni dalla data in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati, oltre che nei casi particolari indicati dall'art. 3 Legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 4 e ss. Legge 898/1970 e successive modificazioni
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il divorzio si richiede attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo dove il convenuto ha la residenza. Al ricorso vanno allegati: nota di iscrizione a ruolo; atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato; stato di famiglia di entrambi i coniugi; certificato di residenza di entrambe le parti; copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Civile, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Contributo unificato: € 98,00
TEMPI L'udienza presidenziale si tiene circa 4 mesi dopo il deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo di versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

6.8 Cause per alimenti ex artt. 433 e ss. c.c.

<p>COSA E</p> <p>Quando una persona si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può citare in giudizio, nell'ordine:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il coniuge;2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i loro discendenti prossimi;3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, e gli adottanti;4. I generi e le nuore;5. Il suocero e la suocera;6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani <p>per ottenere una sentenza che obblighi uno o più di loro al versamento in suo favore di un contributo proporzionato ai suoi bisogni e alla capacità economica di chi deve prestare gli alimenti.</p> <p>Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere l'obbligazione mediante un assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. La forma più usuale è quella della corresponsione dell'assegno mensile.</p> <p>E' prevista la possibilità di chiedere al Giudice la determinazione di un assegno provvisorio, dopo l'instaurazione del procedimento e prima che sia emessa la sentenza (art. 446 c.c.).</p> <p>Gli alimenti non devono mai superare quanto necessario per la vita di colui che li richiada e tra fratelli e sorelle sono dovuti nella misura solo dello stretto necessario (art. 439 c.c.).</p> <p>Nel tempo, in relazione all'eventuale cambiamento della situazione economica dell'alimentante e dell'alimentato il Giudice può stabilire la cessazione o la riduzione dell'assegno.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Art. 433 e ss. c.c.</p>
<p>CHI PUO' RICHIEDERLO</p> <p>Il soggetto che si trovi in stato di bisogno, nei confronti di coloro che sono indicati dall'art. 433 c.c.</p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p> <p>L'assistenza di un avvocato è indispensabile.</p>
<p>COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI</p> <p>E' necessario presentare l'istanza attraverso il deposito della nota di iscrizione a ruolo presso il Tribunale di competenza del luogo di residenza del richiedente, allegando qualsiasi documento comprovante lo stato di bisogno del ricorrente.</p>
<p>DOVE SI RICHIEDE</p> <p>Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Civile, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.</p>
<p>QUANTO COSTA</p> <p>Contributo unificato da determinare in base al valore della causa</p>
<p>TEMPI</p> <p>Qualche mese.</p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</p> <p>Si</p>

6.9 Modifica condizioni separazione o divorzio

COSA E' In caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti, ciascuna delle stesse, con proprio difensore, può chiedere al Tribunale la modifica di condizioni di separazione o divorzio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 710 c.p.c.; art. 9 Legge 898/1970 e successive modifiche
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione oppure nel luogo in cui è residente il convenuto. Al ricorso devono essere allegati: stato di famiglia e di residenza dei coniugi; copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata / copia autentica della sentenza di separazione o divorzio con passaggio in giudicato.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Contributo unificato: € 98,00
TEMPI L'udienza camerale viene tenuta dopo circa 3 - 4 mesi dal deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo di versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

6.10 Ricorso per l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità

COSA E' E' la domanda diretta al conseguimento di quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto. Può richiederla il coniuge divorziato purché sia titolare di un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 9 Legge 898/1970 come successivamente modificata.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso si presenta al Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Al ricorso deve essere allegata: copia della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato; certificato di stato civile.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Contributo unificato: € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI L'udienza camerale si tiene entro 3-4 mesi dal deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo di versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

6.11 Ricorso per il mantenimento dei figli naturali

COSA E' E' la domanda che il genitore di un figlio naturale minore di età, o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, rivolge al Tribunale perché stabilisca la misura dovuta dall'altro genitore naturale per il mantenimento del figlio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt.147 e148 c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la determinazione del mantenimento del figlio naturale è necessario depositare un ricorso al Tribunale del luogo di residenza del figlio. Il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio naturale e la richiesta di modifica degli accordi relativi al mantenimento dello stesso ovvero per la modifica del provvedimento giudiziale cha abbia già stabilito un mantenimento del figlio naturale, devono essere richiesti con citazione. Al ricorso e alla citazione devono essere allegati: stato di famiglia; certificato di residenza del richiedente.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Marca da bollo da € 27,00
TEMPI In caso di ricorso l'udienza davanti al Giudice si tiene entro 2 mesi dal deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Si

6.12 Ricorso a tutela del coniuge separato – Ordine di pagamento diretto e sequestro

COSA E' E' la domanda proposta dal coniuge avente diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé o per i figli, diretto ad ottenere da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato al pagamento (o di un terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) il versamento diretto dell'importo dovuto nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente. Il coniuge avente diritto può anche chiedere il sequestro di beni o somme dell'obbligato inadempiente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 156 cc.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale verrà eseguita l'obbligazione. Al ricorso devono essere allegati: stato di famiglia e di residenza dei coniugi; copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata / Copia autentica della sentenza di separazione.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Contributo unificato: € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI L'udienza camerale viene convocata dopo circa 2 mesi dal deposito del ricorso.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo di versamento contributo unificato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

6.13 Ricorso per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari

COSA E' E' la domanda con cui uno dei coniugi (o il convivente oppure un altro familiare) chiede al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione (cessazione della condotta illegittima, allontanamento del responsabile, Intervento dei servizi sociali, pagamento di un assegno periodico) qualora l'altro coniuge (o il convivente oppure un altro membro della famiglia) tenga un comportamento pregiudizievole. La misura ha una durata massima di un anno, ulteriormente prorogabile per gravi motivi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 342 bis e seguenti c.c.; Legge n. 154/2001; art. 736 bis c.p.c.; legge n. 38/2009 che ha modificato l'art. 342 ter c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato con l'assistenza del difensore munito di procura.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il ricorso si deposita presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente. Al ricorso devono essere allegati: certificato di residenza, stato di famiglia.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al sabato; dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA La procedura non comporta alcun costo.
TEMPI L'udienza viene tenuta entro 30 gg. dalla presentazione del ricorso.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Il provvedimento può essere impugnato avanti al Collegio in Tribunale con le forme del reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.).

7 Tutela e Persona

7.1 Amministrazione di sostegno

COSA E'

L'amministrazione di sostegno è l'istituto di più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno dalla data del decreto di nomina, presso il Tribunale di Avellino, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.

Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti.

Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza. Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.

Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario. In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1
Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano

Orario: da lunedì a venerdì 27,00 –
12,30 sabato 8,30 – 12,00.

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiario, in quanto deve provvedere all'esame dell'ammalato.

QUANTO COSTA

Marca da bollo da € 27,00

TEMPI

Alcuni mesi per l'istruttoria completa della procedura, compreso l'esame del beneficiario, anche con eventuale accesso in struttura esterna al Tribunale (in ipotesi di assoluta intrasportabilità).

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Il decreto del Giudice Tutelare è soggetto a reclamo alla Corte d'Appello

NOTE

L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.

Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

7.2 Interdizione

COSA E'

L'interdizione è l'istituto tradizionale, di ampia tutela dell'incapace, ormai di residuale applicazione siccome richiede una vera causa civile e la pronuncia della sentenza collegiale dichiarativa dell'interdizione, con tempi più lunghi e maggiori esborsi per la necessità di un difensore.

Possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici, oppositivi anche nei confronti dell'amministratore, di tal che occorre intervenire in maniera più rigida nella completa limitazione ed esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che sarebbe lesiva dei loro stessi interessi.

Solitamente il tutore o il curatore sono scelti nell'ambito familiare, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 414 e ss. c.c. , Art. 712 e ss. c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore nonché dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è indispensabile.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Alla richiesta occorre allegare:

- copia dell'atto integrale di nascita;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

Il ricorso si deposita in originale, allegando tre copie a cura dello studio legale incaricato presso l'Ufficio Iscrizione a ruolo.

<p>DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Civile- Ufficio Ruolo Generale, III piano</p> <p>Orario: Orario: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato</p>
<p>QUANTO COSTA Marca da bollo da € 27,00</p>
<p>TEMPI Circa un anno e mezzo.</p>
<p>MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo dichiarazione di valore</p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte d'Appello</p>
<p>NOTE La competenza è del Tribunale del luogo dove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.</p>

7.3 Inabilitazione

COSA E'

L'inabilitazione è quella forma di tutela legale che attiene soltanto all'amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l'inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore nominato dal Giudice: ne deriva che l'inabilitato conserva la capacità di agire, perché il curatore non è un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido, ma è un assistente che deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.

Possono essere dichiarati inabili il maggiore d'età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Tuttavia, a seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno, questo istituto giuridico ha visto sempre minore utilizzazione.

Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice: E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;

Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 415 c.c. e Art. 712 c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia o dal Pubblico Ministero presso il Tribunale.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è indispensabile.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Alla richiesta occorre allegare:

- copia dell'atto integrale di nascita,
- certificato di residenza,
- stato di famiglia,
- documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

Il ricorso si deposita in originale, allegando tre copie a cura dello studio legale incaricato

<p>DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Civile, Ufficio Ruolo Generale, III piano</p> <p>Orario: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato</p>
<p>QUANTO COSTA Marca da bollo da € 27,00</p>
<p>TEMPI Circa un anno e mezzo.</p>
<p>MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) Modulo dichiarazione di valore</p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì: la sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte d'Appello</p>
<p>NOTE Competente è il Tribunale del luogo dove l'inabilitando ha la residenza o il domicilio.</p>

7.4 Trattamento sanitario obbligatorio (TSO)

COSA E' Il trattamento sanitario obbligatorio è uno strumento cautelare rivolto verso una persona affetta da malattia mentale, nella fase acuta della sua situazione di malessere psichico. Tale provvedimento è adottato dal Sindaco che agisce nella sua veste di autorità sanitaria locale, con il potere di emettere ordinanze urgenti per imporre coattivamente il ricovero di un soggetto malato in struttura ospedaliera oppure in un altro luogo di cura, al fine di consentire l'applicazione d'idonee terapie. Pertanto il TSO è compatibile con la norma costituzionale prevista dall'art. 32 co. 2 della Costituzione: esso si fonda su una proposta che è formulata da un primo medico che ha valutato le condizioni del soggetto, mentre ad un secondo medico della ASL spetta la formulazione dell'eventuale convalida. A seguito di queste due certificazioni, il sindaco può emettere l'ordinanza che dispone il TSO ed è tenuto a trasmetterla tempestivamente al Giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero. Lo stesso nelle 48 ore successive deve provvedere alla convalida dell'ordinanza sindacale. Se il TSO non viene convalidato, il sindaco deve disporre l'immediata cessazione. Il ricovero può proseguire con il consenso volontario della persona e, in tal caso, non è più necessario l'intervento del Giudice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. da 1 a 5 Legge 833/1978
CHI PUO' RICHIEDERLO Il sindaco su proposta del medico specialista e convalida di una struttura pubblica.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il sindaco emette l'ordinanza ed, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, notifica il provvedimento al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato
QUANTO COSTA La richiesta di trattamento sanitario obbligatorio non comporta alcun costo.
TEMPI Entro 48 ore dalla notificazione del provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
MODULI STANDARD No
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Si

7.5 Scomparsa, assenza o morte presunta

COSA E'

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero, può nominare un curatore, il cui compito è quello di attendere alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.

Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa e vi sia incertezza sulla sua esistenza in vita, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza che comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente ed il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.

Se invece sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza può dichiarare la morte presunta dello scomparso a partire dal giorno in cui risale l'ultima notizia certa della sua esistenza in vita. Si tratta di una particolare forma di accertamento giudiziale del decesso di un soggetto, fondato su una presunzione legale. La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, a decorrere, in via generale, dalla data così determinata della morte presunta.

La conseguenza di tale provvedimento è la libera disponibilità dei beni nei confronti di coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva delle obbligazioni di colui che è stato dichiarato morto presunto. Pertanto il coniuge può contrarre nuovo matrimonio e si può procedere alla dichiarazione di successione e alla ripartizione dei beni nei confronti degli aventi diritto.

Si può procedere alla dichiarazione di morte presunta anche se non vi è stata precedente dichiarazione di assenza. E' competente il Tribunale ordinario dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del soggetto del quale non si hanno più notizie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 48, 49, 58 e 60 c. c.; Artt. 721 e ss. c.p.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

I presunti eredi legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) o il Pubblico Ministero.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

La domanda si propone con ricorso nel quale debbono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o del suo rappresentante legale.

Alla domanda occorre allegare:

Atto di nascita

Certificato storico di residenza

Marca da bollo da € 27,00

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano

Orario: da lunedì a venerdì 27,00 – 12,30

QUANTO COSTA

Marca da bollo da € 27,00

Ulteriori costi derivano dalla necessità di provvedere alla pubblicazione per due volte consecutive, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, e su due giornali indicati dal Giudice, della domanda finalizzata alla dichiarazione di morte presunta o di assenza.

La sentenza che dichiara la morte presunta o l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (art. 37 co. 18, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011)

TEMPI

Circa un anno e mezzo.

MODULI STANDARD

Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

si

7.6 Protezione internazionale

COSA E' Lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia e che fugge da persecuzioni, tortura o dalla guerra, può fare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. In caso di provvedimento di diniego della domanda emesso dalla Commissione Territoriale presso la Prefettura, può proporre ricorso contro il provvedimento, al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte d'appello dove ha sede la Commissione Territoriale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO D. lg. 25/08 e art. 19 d.lg. 150/11
CHI PUO' RICHIEDERLO Lo straniero nei confronti del quale è stata rigettata l'istanza di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale.
Necessità di nominare un Difensore L'assistenza di un difensore è obbligatoria.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la presentazione della domanda è necessario depositare i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">- Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;- Provvedimento di diniego della domanda notificato;- Ogni altro documento rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Ruolo Generale. Tribunale di Napoli
QUANTO COSTA Contributo unificato di € 518,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Dagli 8 ai 24 mesi.
MODULI STANDARD No
POSSIBILITÀ DI APPELLO Reclamo alla Corte d'Appello competente, entro gg. 15 dalla comunicazione della decisione di 1° grado. Avverso la sentenza di 2° grado è possibile proporre ricorso per Cassazione.

7.7 Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

COSA E' E' la richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico e/o di rettificazione di attribuzione di sesso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. n. 164 del 14/4/1982
CHI PUO' RICHIEDERLO L'interessato.
Necessità di nominare un Difensore L'assistenza di un difensore è obbligatoria.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Atto di citazione notificato al coniuge ed ai figli dell'attore e al P.M.
DOVE SI RICHIEDE Cancelleria Ruolo Generale
QUANTO COSTA Contributo Unificato € 518,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Da 6 a 8 mesi.
MODULI STANDARD No
POSSIBILITÀ DI APPELLO La sentenza di primo grado può essere impugnata avanti la Corte di Appello.
NOTE

7.8 Adozione di persona maggiorenne

COSA E' Riguarda l'adozione di una persona con più di 18 anni di età. Con questo procedimento l'adottato aggiunge al proprio il cognome dell'adottante, acquista i diritti anche
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. 291 e segg. cod. civ. come modificati dalla Legge 04/05/1983 n.184.
CHI PUO' RICHIEDERLO L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale lo giustifica), e l'adottato deve avere almeno 18 anni in meno di lui. Chi adotta non deve avere figli salvo casi eccezionali da valutarsi caso per caso. Per l'adozione ordinaria serve il consenso: di chi adotta e suo eventuale coniuge di chi è adottando e suo eventuale coniuge dei figli dell'adottante (nei casi ammessi)
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Al ricorso occorre allegare i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita dell'adottante; certificato di residenza dell'adottante; stato di famiglia dell'adottante; atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 4 l. 15/68 attestante che l'adottante non ha discendenti legittimi o legittimati; atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva attestante che l'adottando non è stato adottato da altri; atto integrale di nascita dell'adottando; certificato di morte dei genitori dell'adottando, se deceduti.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
- QUANTO COSTA Contributo unificato: € 98,00 Marca da bollo da € 27,00
TEMPI 6/7 mesi
MODULI STANDARD Modulo di versamento contributo unificato Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

8 Minori e Giudice tutelare

8.1 Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori e/o genitori

COSA E' I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare competente (ovvero innanzi al Giudice ove il minore risiede). I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono: <ul style="list-style-type: none">accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;rinuncia all'eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente;accettazione di un legato;riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore;autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore;autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal minore; autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore; autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore; autorizzazione a riscuotere la pensione d'invalidità per il minore; autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente; autorizzazione ad accettare una donazione fatta ad minore;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 320 cod. civ.
CHI PUO' RICHIEDERLO I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE La nomina di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI I documenti necessari per corredare l'istanza sono indicati nella modulistica. Il Giudice può autorizzare l'istanza così come proposta dalle parti o rigettarla in quanto, valutato l'interesse per il minore, non ritiene vantaggiosa l'istanza. A volte può sospendere la richiesta in attesa della produzione di ulteriore documentazione. Marca da bollo da € 27,00, per la presentazione dell'istanza, e successive marche per la richiesta della copia conforme o della copia libera, che saranno indicate dalla cancelleria al momento del deposito.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30;
QUANTO COSTA Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Qualche settimana.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

8.2 Nomina di tutore a minori stranieri privi di entrambi i genitori

COSA E' Nel caso in cui i genitori di minori non si trovino nel territorio italiano e non possano esercitare la potestà, si apre la tutela presso il Tribunale di residenza del minore. La persona presso la quale il minore è domiciliato deve darne notizia entro 10 giorni al Giudice Tutelare che provvede ad aprire la tutela designando quale tutore la persona indicata dal genitore o preferibilmente gli ascendenti o altri parenti prossimi o affini del minore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 343 cod. civ.
CHI PUO' RICHIEDERLO Il minore, la persona al quale il minore è stato affidato, la Questura (pronto intervento) o il Tribunale dei Minorenni.
OBBLIGO DI NOMINARE UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per richiedere la tutela del minore è necessario compilare l'apposito modulo, da depositare in cancelleria. Chiunque venga a conoscenza della mancanza di genitori esercenti la potestà è tenuto a darne notizia all'autorità giudiziaria, che provvede a prendere in carico il minore e a nominarne un tutore. Sono da presentare gli eventuali documenti comprovanti la situazione di mancanza o impossibilità dei genitori a provvedere.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30;
QUANTO COSTA Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Qualche settimana.
MODULI STANDARD Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) Richiesta di tutela per minore straniero privo di genitori
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

8.3 Rilascio passaporto e documento valido per l'espatrio (C.I.) al minore e/o al genitore

COSA E' Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per se stesso o per il figlio minore. Il Giudice competente è quello del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, è competente l'autorità consolare del paese di residenza. Tale autorizzazione è necessaria sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale o in caso di tutela del minore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 e successive modifiche
CHI PUO' RICHIEDERLO Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il genitore può rivolgersi al Giudice con istanza in carta semplice, allegando verbale di separazione o sentenza di divorzio, ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso dell'altro genitore e autocertificazione dello stato di famiglia attuale. In caso di minore affidato ai servizi sociali, ma collocato presso il genitore, serve l'assenso scritto del Comune. Per il deposito occorrono: in caso di richiesta del documento per il genitore, marca da bollo da € 27,00 e contributo unificato da € 98,00 in caso di richiesta del documento solo per il figlio minore, marca da bollo da € 27,00 per il ritiro della copia conforme, occorre altra marca che sarà indicata al momento del deposito della richiesta in cancelleria a seconda dell'urgenza o meno della richiesta. Per il rilascio di copia urgente (entro due giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento del Giudice) i diritti dovuti sono triplicati.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30;
QUANTO COSTA In caso di richiesta per il genitore: Marca da bollo da € 27,00 Contributo unificato da € 98,00 In caso di richiesta per il solo figlio minore: Marca da bollo da € 27,00 Per il ritiro della copia conforme, occorre altra marca che sarà indicata al momento del deposito della richiesta in cancelleria.
TEMPI Qualche settimana.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Sì

8.4 Autorizzazione della minorenne all'interruzione di gravidanza

COSA E' La minore d'età che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potestà) ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza. La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la stessa, a decidere l'interruzione di gravidanza. E' competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi. Il Giudice Tutelare è chiamato ad intervenire nel procedimento per l'interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente. A differenza di quanto accade per la minore di età, nel caso dell'interdetta l'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria non solo per l'intervento abortivo nei primi novanta giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. La richiesta può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché legalmente separato. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, ovvero il medico di fiducia trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione, che reca altresì il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare è tenuto a provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, previa audizione, ove ritenuta opportuna, delle persone interessate.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 12 Legge 194/1978
CHI PUO' RICHIEDERLO Nel caso di minorenne è lei stessa che può formulare l'istanza. La richiesta è redatta dal consultorio o dal medico di base. Nel caso di interdetta può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Il Giudice Tutelare nel caso di minore interviene su richiesta del consultorio, struttura socio-sanitari o medico di fiducia cui si è rivolta la stessa. Nel caso di interdetta su istanza della tutelata e/o del tutore. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30
QUANTO COSTA La richiesta non comporta alcun costo.
TEMPI Entro 3 settimane dal ricevimento della relazione

MODULI STANDARD
No
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
No

9 Certificati e Atti

9.1 Atto notorio

COSA E' In alcuni casi particolari, la legge consente di provare determinate circostanze, stato o qualità personali tramite una dichiarazione resa da due Testimoni avanti un pubblico ufficiale che può essere sia un notaio che un cancelliere. Tale dichiarazione prende il nome di Atto Notorio e può essere effettuata in qualsiasi Tribunale d'Italia in quanto non sussiste alcuna competenza territoriale. I Testimoni non devono essere parenti o futuri parenti del dichiarante, tutti devono essere muniti di documenti di identità validi e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 5 R.D. n. 1366/1922, art. 1 L. n. 89/1913
CHI PUO' RICHIEDERLO Ogni interessato può richiedere tale servizio.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la redazione dell'atto occorre presentare: 1 marca da bollo da € 16,00 per l'originale (che resta depositato in cancelleria) Per ogni copia conforme all'originale occorre presentare una marca da bollo da € 16,00 ed inoltre: 1 marca da bollo da € 11,63 se si richiede una copia senza urgenza (rilascio dopo tre giorni) 1 marca da bollo da € 11,63x3 se si richiede una copia con urgenza (rilascio immediato)
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Redazione dell'atto esclusivamente previo appuntamento, a mezzo pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.avellino@giustiziacert.it
QUANTO COSTA Per la redazione dell'atto: 1 marca da bollo da € 16,00 per l'originale Per ogni copia conforme all'originale una marca da bollo da € 16,00 ed inoltre: 1 marca da bollo da € 11,63 se si richiede una copia senza urgenza 1 marca da bollo da € 11,63x3 se si richiede una copia senza urgenza
TEMPI Circa un mese per la prenotazione dell'atto.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE No

NOTE

Per gli atti notori di successione occorre presentare:

Certificato di morte in carta libera

Dati anagrafici di tutti gli eredi

Se il defunto ha lasciato testamento esibire copia autentica dello stesso

Se tra i coniugi è intercorsa separazione esibire copia autentica della stessa

Per gli atti notori per il matrimonio dei cittadini statunitensi occorre presentare:

Il nulla osta del consolato

In caso di divorzio la sentenza di divorzio tradotta e asseverata

Per gli atti notori di cittadinanza per rifugiati politici occorre presentare:

Il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato politico

9.2 Rettifica di atti di stato civile

COSA E' Ogni interessato può chiedere: <ul style="list-style-type: none">la rettifica di un atto dello stato civilela ricostruzione di un atto distrutto o smarritola formazione di un atto omessola cancellazione di un atto indebitamente registrato di opporsi al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento. Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d'ufficio le stesse procedure. E' competente il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l'adempimento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Artt. da 95 a 101 DPR 3 novembre 2000 n. 396 - Nuovo Ordinamento Stato Civile.
CHI PUO' RICHIEDERLO Chiunque sia interessato alla rettifica di atti di stato civile.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per la correzione/rettifica/formazione dell'atto di stato civile occorrono: <ul style="list-style-type: none">copia integrale dell'atto di cui si chiede la correzione/rettifica rilasciata dal Comunericorso al Tribunale ordinario e relativa nota di iscrizionese il ricorso è richiesto per minori deve essere presentato e firmato da entrambi i genitorimarca da bollo da € 27,00 Se il ricorso è presentato da cittadini extracomunitari devono essere prodotte: la copia del passaporto e del permesso di soggiorno, la certificazione dell'autorità consolare del paese di appartenenza attestante le esatte generalità della persona di cui si richiede la correzione/rettifica anagrafica.
DOVE SI RICHIEDE Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Marca da bollo da € 27,00
TEMPI Qualche mese.
MODULI STANDARD <ul style="list-style-type: none">Modulo di Rettifica atti dello stato civile per maggiorenniModulo di Rettifica atti dello stato civile per minori Nota di
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE Si

10 Registro della stampa

10.1 Iscrizione periodici

<p>COSA E'</p> <p>L' Ufficio iscrizione periodici cura il registro nel quale devono essere trascritte tutte le pubblicazioni periodiche.</p> <p>Sono considerate stampe tutte le riproduzioni (caratterizzate dalla periodicità) realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici Nessun periodico può essere pubblicato se non viene registrato.</p> <p>Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. E' competente il Tribunale nella cui circoscrizione la maggiore pubblicazione deve effettuarsi.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47</p>
<p>CHI PUO' RICHIEDERLO</p> <p>Gli editori, i giornalisti ed anche il singolo cittadino che vuole porre in essere una libera manifestazione del pensiero rivolta al pubblico e strutturate come "giornale" (sia esso di carta, radiofonico, televisivo o a mezzo web).</p>
<p>COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI</p> <p>Per effettuare la registrazione occorre depositare presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione istanza di iscrizione al registro stampa con le caratteristiche del periodico:</p> <p style="padding-left: 40px;">Dichiarazione sostitutiva di certificazione (da compilare da parte del proprietario, dell'esercente l'impresa giornalistica e dal direttore responsabile)</p> <p>L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.</p> <p>Per ottenere il certificato di registrazione occorre effettuare domanda tramite il modello "Richiesta di certificato". Si possono chiedere più certificati con una sola domanda, ma solo per lo stesso periodico.</p> <p>Nel caso in cui intervengano modifiche rispetto a quanto già iscritto nel registro, occorre depositare presso la Cancelleria istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione alla variazione in base alle seguenti indicazioni:</p> <p>del proprietario o dell'editore:</p> <p>Domanda in bollo da € 16,00+27,00 firmata dal legale rappresentante uscente e subentrante; allegare atto di passaggio di proprietà o di contratto d'affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in copia conforme all'originale in bollo.</p> <p>Nel caso il nuovo proprietario o editore sia una persona giuridica allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">○ copia conforme all'originale dello Statuto del Notaio o della CCIAA in bollo;○ autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della società. Nel <p>caso il nuovo proprietario o editore sia una persona fisica allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">○ autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici <p>N.B. Se cambia anche la sede di redazione, indicarla nella comunicazione.</p> <p>del legale rappresentante:</p> <p>Domanda in bollo da € 16,00+27,00 firmata dal legale rappresentante uscente e subentrante. Autocertificazione di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e di legale rappresentanza.</p>

del direttore responsabile:

Domanda in bollo da € 16,00+27,00 firmata dal proprietario o dall'editore e dal nuovo direttore responsabile, nella quale si chiede la sostituzione del direttore. Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici Autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all'albo dei giornalisti, se pubblicista o professionista, fotocopia tessera ordine (3 parti) dove occorre indicare: dalla data del rilascio non sono intervenute variazioni (data e firma dell'interessato).

di periodicità, titolo, tipografia, sito internet, sede legale, redazione.

Domanda in bollo da € 16,00+27,00 a firma del proprietario o dell'editore.

Per il cambio di sede legale unire copia conforme all'originale in bollo del verbale che decide la variazione.

Per il cambio del titolo, se il direttore responsabile è iscritto all'elenco speciale, allegare certificato di iscrizione con il nuovo titolo.

Per il sito Internet allegare copia contratto con il " SERVICE PROVIDER "

N.B. Se la diffusione non avviene più in maniera cartacea, ma esclusivamente in via telematica, assicurarsi che la redazione o la sede dell'editore sia situata nella

circoscrizione del Tribunale di Avellino Cessazione pubblicazione:

Domanda in bollo da € 16,00+ 27,00 segnalando la chiusura del periodico a firma del legale rappresentante

Messa in liquidazione della società:

Domanda in carta da bollo da € 16,00+27,00 segnalando la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore a firma dello stesso e del legale rappresentante la società ove fosse diverso dal liquidatore.

Documenti da allegare:

- o verbale di messa in liquidazione in copia conforme all'originale in bollo (€:16,00 ogni 4 facciate)
- o autocertificazione del liquidatore
- o fotocopia carta di identità dello stesso.

Fallimento società:

Domanda in bollo da € 16,00+27,00 segnalando il fallimento della società e la nomina del curatore fallimentare a firma del curatore fallimentare.

Documenti da allegare :

- o sentenza di fallimento in copia conforme all'originale in bollo (16,00 ogni 4 facciate)
- o autocertificazione del curatore fallimentare
- o fotocopia carta di identità dello stesso.

Cambio denominazione sociale:

Domanda in bollo da € 16,00+27,00 segnalando il cambio di denominazione sociale e indicando la nuova ragione sociale a firma del legale rappresentante.

Documenti da allegare :

- o verbale relativo al cambio di denominazione sociale in copia conforme all'originale in bollo (16,00 ogni 4 facciate)
- o fotocopia carta di identità del legale rappresentante.

Fusione società:

Domanda in bollo da € 16,00+27,00 segnalando la fusione della società e l'eventuale nuovo legale rappresentante a firma del legale rappresentante.

Documenti da allegare :

- o atto di fusione in copia conforme all'originale in bollo (16,00 ogni 4 facciate)
- o statuto autenticato e bollato
- o autocertificazione del legale rappresentante (se di nuova nomina).
- o fotocopia carta di identità del legale rappresentante

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III piano

Orari: dalle 8.30 alle 13.00 - dal lunedì al venerdì

QUANTO COSTA

Iscrizione: 2 marche da bollo da € 16,00 1 marca da bollo da € 27,00 Versamento su c/c 8003 di € 200,00 intestato a Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara Tasse CC.GG. su bollettino a tre parti

Variazioni:

1 marca da bollo da € 16,00 1 marca da bollo da € 27,00

N.B.: Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dall'apposizione della marca da bollo da € 16,00 (purché forniscano prova dell'iscrizione presso gli organi competenti: Regione, Prefettura o Ministero).

TEMPI

Per la registrazione del periodico sono necessari circa 8 – 10 gg. dal deposito della documentazione.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

No

11 Informazioni utili per i procedimenti penali

11.1 Opposizione al decreto penale di condanna

<p>COSA E'</p> <p>Con il decreto penale di condanna la parte (imputato) viene condannata al pagamento di una pena pecuniaria. Il decreto penale di condanna, una volta emesso e depositato, viene notificato direttamente all'indirizzo ove l'imputato risiede o ha il domicilio, al suo difensore (di fiducia o d'ufficio) ed al Pubblico Ministero.</p> <p>L'imputato che non intenda pagare o il suo difensore munito di procura speciale, entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica del decreto penale, può proporre opposizione.</p> <p>Con l'atto di opposizione la parte o il suo difensore possono chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">di essere giudicati avanti ad un Giudice dibattimentale;il giudizio abbreviato;l'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);di essere ammessi all'oblazione (solo per determinate tipologie di reato). Con l'oblazione è possibile estinguere il reato trasformando l'illecito penale in illecito amministrativo. <p>L'opponente che si trovi in luogo diverso da quello in cui gli viene notificato il decreto può proporre l'opposizione presso la Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova. (Art. 461 c.p.p.)</p> <p>Per il pagamento del decreto penale di condanna l'imputato deve attendere la notifica della cartella esattoriale (Art. 27 ter T.U. Spese di giustizia).</p> <p>L'oblazione può essere richiesta per illeciti di lieve gravità, in particolare per: contravvenzioni punite con la sola ammenda (mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della pena) o per le contravvenzioni punite con l'arresto o l'ammenda (mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena).</p> <p>Per il pagamento dell'oblazione l'imputato può utilizzare il modello F23 presso un qualunque sportello bancario o Ufficio postale.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>Artt. 459 e ss c.p.p. Art. 141 c.p.p. Artt. 162 e 162 bis c.p.</p>
<p>CHI PUO' RICHIEDERLO</p> <p>L'imputato che riceve la notifica del decreto penale di condanna può proporre opposizione personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.</p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p> <p>L'assistenza di un difensore è indispensabile.</p>
<p>COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI</p> <p>La dichiarazione di opposizione si deposita presso la Cancelleria GIP, Il PIANO, o a mezzo posta raccomandata (con firma autenticata dell'imputato) per i decreti penali emessi dal GIP di Avellino e anche per quelli emessi da altri Uffici</p> <p>La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso.</p>
<p>DOVE SI RICHIEDE</p> <p>Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria GIP, Il piano Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.</p>

QUANTO COSTA

L'opposizione al decreto penale di condanna non comporta alcun costo.

TEMPI

Per l'oblazione mediamente un mese.

Per il giudizio immediato i tempi derivano dai tempi di verifica della notifica e dalla solerzia del giudice.

MODULI STANDARD

No

POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE

Si

11.2 Richiesta di permessi di colloquio con persona detenuta

COSA E' Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. Durante la fase delle indagini l'istanza deve essere avanzata al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica (piano IV, stanza n. 451). Dopo che la Procura ha presentato al GIP una richiesta di definizione del procedimento (rinvio a giudizio, giudizio immediato o riti alternativi), la richiesta va avanzata all'Ufficio GIP-GUP. Durante la fase dibattimentale la richiesta va inoltrata al Tribunale e/o alla Corte d'Assise.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art 18 L. 354/75 Art. 37 D.P.R. n. 300/2000
CHI PUO' RICHIEDERLO La richiesta può essere presentata da chiunque (anche tramite il difensore dell'imputato), sarà poi il magistrato a valutare l'ammissibilità della richiesta.
Obbligo di nominare un Difensore L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente, oppure dal difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente) o da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere. Ai fini della richiesta del permesso di colloquio permanente presentata dai parenti è utile accompagnare la richiesta da certificazione anagrafica che, solo per i cittadini italiani, può essere sostituita da autocertificazione. Deve essere presentato un documento in carta libera (vedi modello di istanza) in cui si specifica il nome della persona detenuta con cui si richiede il colloquio ed il grado di parentela. Deve essere allegato lo Stato di famiglia (se il richiedente è un convivente del detenuto) o un'autodichiarazione (solo per i cittadini italiani). Il richiedente deve esibire un documento originale di identità valido.
DOVE SI RICHIEDE Per i procedimenti in fase dibattimentale: Cancelleria di riferimento del giudice che ha in carico il procedimento. Se è stata emessa richiesta di rinvio a giudizio: Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria GIP – GUP , Il piano Dopo che è stata emessa sentenza di primo grado: Presso la direzione del carcere Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA La richiesta di permessi di colloquio non comporta alcun costo.
TEMPI Il permesso viene rilasciato generalmente nella stessa giornata della richiesta.
MODULI STANDARD Richiesta di permesso di colloquio con persona detenuta (per i procedimenti di competenza del GIP)
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE No

11.3 Richiesta di informazioni e copie atti su procedimenti penali pendenti

COSA E' La persona soggetta alle indagini o l'imputato possono accedere agli atti depositati direttamente o tramite il loro difensore. Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa fase. Informazioni e copie di atti possono tuttavia essere fornite al cittadino che non è parte del processo solo nel caso egli dimostri di avere un interesse specifico, a seguito dell'autorizzazione del Giudice titolare del procedimento. Può, ad esempio, essere rilasciata copia di una sentenza per motivi di studio e consultazione. Se l'originale del fascicolo è digitalizzato può essere richiesta copia su supporto magnetico (compact disc).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 116 c.p.p.
CHI PUO' RICHIEDERLO La persona soggetta alle indagini, l'imputato o il relativo difensore. Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI Per il difensore o l'imputato la richiesta viene fatta verbalmente, previa esibizione di documento. Per altre persone è necessaria un'istanza scritta e motivata in carta libera. Per la richiesta di copia autentica è necessaria una marca da bollo da € 16,00.
DOVE SI RICHIEDE Per i procedimenti in fase di dibattimento: Cancelleria della sezione presso il quale il procedimento è in carico. Per i procedimenti in carico al Giudice per le Indagini Preliminari: Tribunale di Avellino Piazza d'Armi n.1 Cancelleria GIP – GUP II piano Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
QUANTO COSTA Il costo varia a seconda del numero di pagine dell'atto e della tipologia di richiesta.
TEMPI La copia del procedimento viene rilasciata mediamente entro tre giorni, se richiesta con urgenza, o entro cinque giorni, se richiesta senza urgenza.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE No